

**STRALCIO DELLE**  
**MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI**

**NUOVA LIQUIDAZIONE**  
**PROCEDURE DI BUY-IN E SELL-OUT**

**ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI**

**La data di entrata in vigore delle modifiche verrà comunicata con successivo Provvedimento**

**TITOLO IA.3**

**PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI**

(omissis)

**Articolo IA.3.1**

***(Domanda di ammissione)***

1. (omissis)
2. Alla domanda di ammissione, ai sensi dell'articolo 3.1.3, comma 2, deve essere inoltre allegata la seguente documentazione, differenziata a seconda del mercato o degli strumenti finanziari che gli operatori intendono negoziare:
  - a) MTA, MCW, TAH e Mercato Ristretto,
    - 1) in caso di adesione diretta al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico:
      - attestazione di adesione al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione, rilasciata **da Monte Titoli S.p.A. dalla Banca d'Italia**;
      - attestazione dell'avvenuto versamento dei margini al Fondo di garanzia dei contratti, nel caso di operatività nei mercati MCW e TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 5.2.1, comma 3, del Regolamento;
      - attestazione di adesione generale, individuale o indiretta al sistema di garanzia di cui all'articolo 5.2.1, comma 2, del Regolamento, rilasciata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, nel caso di operatività nei mercati MTA e TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 5.2.1, comma 2, sopra richiamato;
      - in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui all'articolo 5.2.1, comma 2, del Regolamento notifica dell'accordo

di cui all'articolo 3.1.3, comma 5, del Regolamento, sottoscritto dall'operatore aderente indiretto e dall'aderente generale;

- 2) in caso di adesione indiretta al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per ~~la compensazione~~ e la liquidazione delle operazioni:
  - notifica, sottoscritta dall'operatore e dall'intermediario aderente al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione, dell'accordo intervenuto;
  - attestazione dell'avvenuto versamento dei margini al Fondo di garanzia dei contratti, nel caso di operatività nei mercati MCW e TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 5.2.1, comma 3, del Regolamento;
  - attestazione di adesione generale, individuale e indiretta al sistema di garanzia di cui all'articolo 5.2.1, comma 2, del Regolamento, rilasciata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, nel caso di operatività nei mercati MTA e TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 5.2.1, comma 2, sopra richiamato;
  - in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui all'articolo 5.2.1, comma 2, del Regolamento notifica dell'accordo di cui all'articolo 3.1.3, comma 5, del Regolamento, sottoscritto dall'operatore aderente indiretto e dall'aderente generale;
- 3) nel caso di operatività nel mercato MCW, qualora i contratti su strumenti finanziari siano liquidati attraverso Clearstream Banking Frankfurt:
  - dichiarazione comprovante l'adesione, anche indiretta, a tale servizio da parte dell'operatore, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni (allegato 3);
  - lettera di istruzioni alla società che gestisce il servizio (power of attorney);

b) MOT,

- 1) in caso di adesione diretta al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione:
  - attestazione di adesione al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione, rilasciata **da Monte Titoli S.p.A. dalla Banca d'Italia**;
- 2) in caso di adesione indiretta al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione:
  - notifica, sottoscritta dall'operatore e dall'intermediario aderente al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione, dell'accordo intervenuto;

c) EuroMOT,

- 1) nel caso in cui i contratti su strumenti finanziari siano liquidati attraverso Clearstream Banking Luxembourg o Euroclear:
  - dichiarazione comprovante l'adesione a tali sistemi da parte dell'operatore anche attraverso altra società del gruppo di cui lo stesso fa parte, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni (allegato 4);

- lettera di istruzioni a Euroclear e/o Clearstream Banking Luxembourg (power of attorney);
- 2) nel caso in cui i contratti su strumenti finanziari sono liquidati attraverso il servizio di cui all'articolo 69 del Testo Unico:
- a) in caso di adesione diretta al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione:
- attestazione al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione, rilasciata **da Monte Titoli S.p.A.** ~~dalla Banca d'Italia~~;
- b) in caso di adesione indiretta al servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione:
- notifica, sottoscritta dall'operatore e dall'intermediario aderente la servizio ~~di compensazione~~ e di liquidazione, dell'accordo intervenuto;

d) IDEM,

- attestazione di adesione generale, individuale o indiretta al sistema di compensazione e garanzia, rilasciata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia;
- in caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia, notifica dell'accordo di cui all'articolo 3.1.3, comma 5, del Regolamento, sottoscritto dall'operatore aderente indiretto e dall'aderente generale.

3. (omissis)

4. (omissis).

(omissis)

### ***Contratto di prestazione di servizi***

(omissis)

- e) il Consiglio di Amministrazione della Borsa Italiana ha approvato in data 18 dicembre 1997 le Istruzioni al Regolamento dei Mercati, in data 18 febbraio 1999 le Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato (di seguito congiuntamente, come sino ad oggi modificate o integrate, le «Istruzioni») ~~nonché le Disposizioni Tecniche di Funzionamento del Servizio RRG (di seguito le «Disposizioni Tecniche»);~~

(omissis)

**TITOLO IA.4**  
**MERCATO MTA E MERCATO RISTRETTO**

(omissis)

**CAPO IA.4.2 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI SUL MERCATO MTA**

**Articolo IA.4.2.1**

*(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)*

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.1, comma 5, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita assistiti da un sistema di garanzia a controparte centrale non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, alla data di liquidazione prevista, la Cassa di Compensazione e Garanzia attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite da apposito regolamento adottato dalla Cassa stessa.
2. Ai sensi dell'articolo 4.1.1, comma 5, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita assistiti da un sistema di garanzia a controparte centrale non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, la Cassa di Compensazione e Garanzia attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite da apposito regolamento adottato dalla Cassa stessa.

**Capo IA.4.3 – Modalità di gestione delle rettifiche in caso di *corporate events***

**Articolo IA.4.3.1**

*(Modalità di gestione)*

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.1, comma 5, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto (operazioni in fail) e intercorra:
  - a) un'operazione di raggruppamento o frazionamento
  - b) un'operazione di aumento di capitale a pagamento
  - c) un'operazione di aumento di capitale gratuito
  - d) un'operazione di fusione o di scissione
  - e) un'operazione di conversione delle azioni in altra categoria di azionipossono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi del contratto originario: controvalore, quantità, tipologia dello strumento finanziario da consegnare.
2. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e intercorra un'operazione di distribuzione di dividendi, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex dividendo e a riconoscere all'acquirente un importo monetario, pari al dividendo non percepito da quest'ultimo, maggiorato di una percentuale che tenga conto dei connessi effetti fiscali. La percentuale di maggiorazione, calcolata in base alle disposizioni fiscali vigenti, è comunicata in via generale con Avviso di Borsa.
3. Borsa Italiana definisce, mediante Avviso, le modalità di rettifica da adottare nelle ipotesi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per

mancanza di contante e intercorra una delle operazioni indicate al comma 1 o un'operazione di distribuzione di dividendi.

4. Le rettifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 sono volte a minimizzare gli effetti distorsivi dell'evento e a disincentivare, anche attraverso la previsione di meccanismi di maggiorazione del controvalore dell'intervento di rettifica, la ritardata consegna degli strumenti finanziari o del contante oggetto dei contratti stipulati sul mercato.
5. Borsa Italiana in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1 definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

#### Capo IA.4.4 – Esecuzione coattiva dei contratti conclusi sul Mercato Ristretto

##### Articolo IA.4.4.1

*(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)*

1. Ai sensi dell'articolo 4.6.1, comma 5, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro il terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*buy in*) di cui all'articolo IA.4.4.2.
2. Ai sensi dell'articolo 4.6.1, comma 5, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*sell out*) di cui all'articolo IA.4.4.6.
3. Nelle procedure di esecuzione di *buy in* e *sell out* il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario dei mercati.
4. Le comunicazioni di cui agli articoli seguenti sono effettuate via fax.

##### Articolo IA.4.4.2

*(Procedura di buy in)*

1. L'acquirente avvia la procedura di *buy in* conferendo incarico ad un intermediario (*buy in agent*) di provvedere all'esecuzione del *buy in* e inviando una *buy in notice* al venditore. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *buy in notice* può essere esercitato a partire dal termine della liquidazione del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario di considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *buy in notice* l'acquirente indica il nominativo del *buy in agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.4.4.4, provvederà ad eseguire il *buy in* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il quarto giorno successivo all'invio della *buy in notice* (data di scadenza), il giorno successivo (*buy in*

*execution date*) il *buy in agent* provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte *in bonis* e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli alla *buy in execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.

4. L'esecuzione del *buy in* deve essere effettuata sul Mercato Ristretto, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica al venditore e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto di eventuali operazioni sul capitale o di distribuzione di dividendi intervenuti nel periodo intercorrente fra la data di liquidazione originaria e quella di esecuzione del *buy in*. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del *buy in* risulti superiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dal venditore.
6. A seguito dell'esecuzione del *buy in*, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. L'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *buy in agent* per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del *buy in* e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *buy in*. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana.
7. Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi del comma 6.

#### Articolo IA.4.4.3

##### *(Buy in agent)*

1. Ai sensi dell'articolo IA.4.4.2, comma 1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (*buy in agent*), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *buy in agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. L'acquirente o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa italiana può revocare l'incarico al *buy in agent* che non abbia eseguito il *buy in* provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

#### Articolo IA.4.4.4

##### *(Consegna dei titoli durante la procedura di buy in)*

1. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al quarto giorno successivo alla data della *buy in notice*. L'acquirente

provvede ad informare il *buy in agent*. In tal caso la procedura di *buy in* viene immediatamente annullata.

#### Articolo IA.4.4.5

*(Pass on)*

1. Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del *fail* generato da un terzo partecipante al Mercato Ristretto, ricevuta la *buy in notice*, può trasferire gli effetti della procedura di *buy in* sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.4.4.2, comma 1, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*.
2. Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in*, utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.4.4.2, comma 5, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del *buy in*. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario.

#### Articolo IA.4.4.6

*(Procedura di sell out)*

1. Il venditore avvia la procedura di *sell out* conferendo incarico ad un intermediario (*sell out agent*) di provvedere all'esecuzione del *sell out* e inviando una *sell out notice* all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *sell out notice* può essere esercitato a partire dal termine della giornata di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *sell out notice* il venditore indica il nominativo del *sell out agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.4.4.8, provvederà ad eseguire il *sell out* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della *sell out notice* (*sell out execution date*), il *sell out agent*, al fine di consegnare il contante alla controparte *in bonis*, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *sell out agent* non riesca a vendere i titoli alla *sell out execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *sell out* deve essere effettuata sul Mercato Ristretto, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica all'acquirente e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *sell out* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del *sell out*, calcolato tenendo conto di eventuali operazioni sul capitale o di distribuzione di dividendi intervenute nel periodo intercorrente fra la data di liquidazione originaria e quella di esecuzione del *sell out*. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del *sell out* risulti inferiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dall'acquirente.

6. A seguito dell'esecuzione del *sell out*, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *sell out agent* per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del *sell out* e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *sell out*. L'acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana.
7. Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi del comma 6.

#### Articolo IA.4.4.7

##### *(Sell out agent)*

1. Ai sensi dell'articolo IA.4.4.6, comma 1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (*sell out agent*), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *sell out agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. Il venditore o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa italiana può revocare l'incarico al *sell out agent* che non abbia eseguito il *sell out* provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

#### Articolo IA.4.4.8

##### *(Consegna del contante durante la procedura di sell out)*

1. L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della *sell out* notice. Il venditore provvede ad informare il *sell out agent*. In tal caso la procedura di *sell out* viene immediatamente annullata.

#### Capo IA.4.5 – Modalità di gestione delle rettifiche in caso di *corporate events*

#### Articolo IA.4.5.1

##### *(Modalità di gestione)*

1. Ai sensi dell'articolo 4.6.1, comma 5, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto (operazioni in fail) e intercorra:
  - a) un'operazione di raggruppamento o frazionamento;
  - b) un'operazione di aumento di capitale a pagamento;

- c) un'operazione di aumento di capitale gratuito;
  - d) un'operazione di fusione o di scissione;
  - e) un'operazione di conversione delle azioni in altra categoria di azioni;
- possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi del contratto originario: controvalore, quantità, tipologia dello strumento finanziario da consegnare.
2. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e intercorra un'operazione di distribuzione di dividendi, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex dividendo e a riconoscere all'acquirente un importo monetario, pari al dividendo non percepito da quest'ultimo, maggiorato di una percentuale che tenga conto dei connessi effetti fiscali. La percentuale di maggiorazione, calcolata in base alle disposizioni fiscali vigenti, è comunicata in via generale con Avviso di Borsa.
  3. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di contante e intercorra un'operazione di distribuzione di dividendi, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex dividendo e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari al dividendo non percepito da quest'ultimo, salva diversa indicazione fornita dal venditore a Borsa Italiana e all'acquirente.
  4. Le rettifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 sono volte a minimizzare gli effetti distorsivi dell'evento e a disincentivare, anche attraverso la previsione di meccanismi di maggiorazione del controvalore dell'intervento di rettifica, la ritardata consegna degli strumenti finanziari o del contante oggetto dei contratti stipulati sul mercato.
  5. Borsa Italiana in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1 definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato; qualora i contratti non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di contante e intercorra un'operazione di aumento di capitale, il venditore può optare, dandone comunicazione a Borsa Italiana e all'acquirente, per la consegna dei diritti a quest'ultimo, anche in deroga alle modalità stabilite da Borsa Italiana nella comunicazione al mercato. Il venditore rimane in ogni caso obbligato alla consegna del titolo ex.

(omissis)

## TITOLO IA. 5 MERCATO DEI COVERED WARRANT

(omissis)

### Articolo IA.5.14

*(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)*

1. Ai sensi dell'articolo 4.2.1, comma 4, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro il terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*buy in*) di cui all'articolo IA.5.15.
2. Ai sensi dell'articolo 4.2.1, comma 4, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente

inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*sell out*) di cui all'articolo IA.5.19

3. Nelle procedure di esecuzione di *buy in* e *sell out* il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario dei mercati.
4. Le comunicazioni di cui agli articoli seguenti sono effettuate via fax.

#### Articolo IA.5.15

(Procedura di *buy in*)

1. L'acquirente avvia la procedura di *buy in* conferendo incarico ad un intermediario (*buy in agent*) di provvedere all'esecuzione del *buy in* e inviando una *buy in notice* al venditore. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *buy in notice* può essere esercitato a partire dal termine della liquidazione del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario di considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *buy in notice* l'acquirente indica il nominativo del *buy in agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.5.17, provvederà ad eseguire il *buy in* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il quarto giorno successivo all'invio della *buy in notice* (data di scadenza), il giorno successivo (*buy in execution date*) il *buy in agent* provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte *in bonis* e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli alla *buy in execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *buy in* deve essere effettuata sul Mercato dei Covered Warrant, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica al venditore e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del *buy in*. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del *buy in* risulti superiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dal venditore.
6. A seguito dell'esecuzione del *buy in*, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. L'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *buy in agent* per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del *buy in* e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *buy in*. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana.
7. Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi del comma 6.

#### Articolo IA.5.16

*(Buy in agent)*

1. Ai sensi dell'articolo IA.5.15, comma 1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (*buy in agent*), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *buy in agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. L'acquirente o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa italiana può revocare l'incarico al *buy in agent* che non abbia eseguito il *buy in* provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

#### Articolo IA.5.17

*(Consegna dei covered warrant o certificates durante la procedura di buy in)*

1. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al quarto giorno successivo alla data della *buy in notice*. L'acquirente provvede ad informare il *buy in agent*. In tal caso la procedura di *buy in* viene immediatamente annullata.

#### Articolo IA.5.18

*(Pass on)*

1. Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del *fail* generato da un terzo partecipante al Mercato dei Covered Warrant, ricevuta la *buy in notice*, può trasferire gli effetti della procedura di *buy in* sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.5.15, comma 1, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*.
2. Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in*, utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.5.15, comma 5, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del *buy in*. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario.

#### Articolo IA.5.19

*(Procedura di sell out)*

1. Il venditore avvia la procedura di *sell out* conferendo incarico ad un intermediario (*sell out agent*) di provvedere all'esecuzione del *sell out* e inviando una *sell out notice* all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello

allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *sell out notice* può essere esercitato a partire dal termine della giornata liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).

2. Nella *sell out notice* il venditore indica il nominativo del *sell out agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.5.21, provvederà ad eseguire il *sell out* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della *sell out notice* (*sell out execution date*), il *sell out agent*, al fine di consegnare il contante alla controparte *in bonis*, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *sell out agent* non riesca a vendere i titoli alla *sell out execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *sell out* deve essere effettuata sul Mercato dei Covered Warrant, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica all'acquirente e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *sell out* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del *sell out*. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del *sell out* risulti inferiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dall'acquirente.
6. A seguito dell'esecuzione del *sell out*, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *sell out agent* per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del *sell out* e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *sell out*. L'acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana.
7. Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi del comma 6.

#### Articolo IA.5.20

(*Sell out agent*)

1. Ai sensi dell'articolo IA.5.19, comma 1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (*sell out agent*), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *sell out agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. Il venditore o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa italiana può revocare l'incarico al *sell out agent* che non abbia eseguito il *sell out* provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

#### **Articolo IA.5.21**

*(Consegna del contante durante la procedura di sell out)*

1. L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della *sell out notice*. Il venditore provvede ad informare il *sell out agent*. In tal caso la procedura di *sell out* viene immediatamente annullata.

(omissis)

#### **TITOLO IA.6**

##### **MERCATO TAH**

(omissis)

#### **Capo IA.6.3 - Procedura di esecuzione coattiva dei contratti**

##### **Articolo IA.6.3.1**

*(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)*

1. Ai sensi dell'articolo 4.3.1, comma 6, del Regolamento, con riferimento agli strumenti finanziari di cui all'articolo 4.3.1, comma 1, del Regolamento si applica la disciplina prevista all'articolo IA.4.2.1.
2. Ai sensi dell'articolo 4.3.1, comma 6, del Regolamento, con riferimento agli strumenti finanziari di cui all'articolo 4.3.1, comma 2, del Regolamento si applica la disciplina prevista agli articoli IA.5.14, IA.5.15, IA.5.16, IA.5.17, IA.5.18, IA.5.19, IA.5.20 e IA.5.21.

#### **Capo IA.6.4 – Modalità di gestione delle rettifiche in caso di *corporate events***

##### **Articolo IA.6.4.1**

*(Modalità di gestione)*

1. Ai sensi dell'articolo 4.3.1, comma 6, del Regolamento, con riferimento agli strumenti finanziari di cui all'articolo 4.3.1, comma 1, del Regolamento si applica la disciplina prevista all'articolo IA.4.3.1.

(omissis)

## TITOLO IA.7

### MERCATO MOT

#### CAPO IA.7.1 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

(omissis)

#### Capo IA.7.2 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti

##### Articolo IA.7.2.1

*(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)*

1. Ai sensi dell'articolo 4.4.1, comma 3, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro il terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*buy in*) di cui all'articolo IA.7.2.2.
2. Ai sensi dell'articolo 4.4.1, comma 3, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*sell out*) di cui all'articolo IA.7.2.6.
3. Nelle procedure di esecuzione di *buy in* e *sell out* il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario dei mercati.
4. Le comunicazioni di cui agli articoli seguenti sono effettuate via fax.

##### Articolo IA.7.2.2

*(Procedura di buy in)*

1. L'acquirente avvia la procedura di *buy in* conferendo incarico ad un intermediario (*buy in agent*) di provvedere all'esecuzione del *buy in* e inviando una *buy in notice* al venditore. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *buy in notice* può essere esercitato a partire dal termine della liquidazione del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario di considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *buy in notice* l'acquirente indica il nominativo del *buy in agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.7.2.4, provvederà ad eseguire il *buy in* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il quarto giorno successivo all'invio della *buy in notice* (data di scadenza), il giorno successivo (*buy in execution date*) il *buy in agent* provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte *in bonis* e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli alla *buy in execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.

4. L'esecuzione del *buy in* deve essere effettuata sul MOT, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica al venditore e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel-quel* del contratto originario e il prezzo *tel-quel* del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal venditore.
6. A seguito dell'esecuzione del *buy in*, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. L'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *buy in agent* per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del *buy in* e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *buy in*. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana.
7. Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento inviate al sistema di liquidazione ai sensi del comma 6.

#### Articolo IA.7.2.3

##### *(Buy in agent)*

1. Ai sensi dell'articolo IA.7.2.2, comma 1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (*buy in agent*), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *buy in agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. L'acquirente o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa italiana può revocare l'incarico al *buy in agent* che non abbia eseguito il *buy in* provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

#### Articolo IA.7.2.4

##### *(Consegna dei titoli durante la procedura di buy in)*

1. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al quarto giorno successivo alla data della *buy in notice*. L'acquirente provvede ad informare il *buy in agent*.
2. Nel caso di cui al comma 1, la procedura di *buy in* viene immediatamente annullata.

#### Articolo IA.7.2.5

*(Pass on)*

1. Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del *fail* generato da un terzo partecipante al mercato MOT, ricevuta la *buy in notice*, può trasferire gli effetti della procedura di *buy in* sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.7.2.2, comma 1, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*.
2. Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in*, utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.7.2.2, comma 5, compilando anche il paragrafo nominato *pass on* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel-quel del contratto originario e il prezzo tel-quel del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario.

#### Articolo IA.7.2.6

*(procedura di sell out)*

1. Il venditore avvia la procedura di *sell out* conferendo incarico ad un intermediario (*sell out agent*) di provvedere all'esecuzione del *sell out* e inviando una *sell out notice* all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *sell out notice* può essere esercitato a partire dal termine della giornata di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *sell out notice* il venditore indica il nominativo del *sell out agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.7.2.8, provvederà ad eseguire il *sell out* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della *sell out notice* (*sell out execution date*), il *sell out agent*, al fine di consegnare il contante alla controparte *in bonis*, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *sell out agent* non riesca a vendere i titoli alla *sell out execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *sell out* deve essere effettuata sul Mercato MOT, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica all'acquirente e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *sell out* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel-quel del contratto di esecuzione del *sell out* e il prezzo tel-quel del contratto originario, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dall'acquirente.
6. A seguito dell'esecuzione del *sell out*, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *sell out agent* per il quantitativo e il controvalore in euro

dell'operazione di esecuzione del *sell out* e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *sell out*. L'acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana.

7. Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento inviate al sistema di liquidazione ai sensi del comma 6.

#### Articolo IA.7.2.7

*(Sell out agent)*

1. Ai sensi dell'articolo IA.7.2.6, comma 1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (*sell out agent*), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *sell out agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. Il venditore o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa italiana può revocare l'incarico al *sell out agent* che non abbia eseguito il *sell out* provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

#### Articolo IA.7.2.8

*(Consegna del contante durante la procedura di sell out)*

1. L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della *sell out notice*. Il venditore provvede ad informare il *sell out agent*. In tal caso la procedura di *sell out* viene immediatamente annullata.

Omissis

### TITOLO IA.8

#### MERCATO EUROMOT

*(omissis)*

#### Articolo IA.8.6 ~~IA.8.5~~

*(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)*

1. Ai sensi dell'art. 4.5.1, comma 4, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita da liquidare presso *Euroclear* o *Clearstream* non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro il quinto giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente

(controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*buy in*) di cui all'articolo IA.8.7.

2. Ai sensi dell'art. 4.5.1, comma 4, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita da liquidare presso *Euroclear* o *Clearstream* non siano regolati, per indisponibilità del contante, entro il quinto giorno successivo alla data di liquidazione prevista, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*sell out*) di cui all'articolo IA.8.11.
3. Nelle procedure di esecuzione di *buy in* e *sell out* il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario "TARGET"; qualora uno dei termini cada in un giorno di chiusura del mercato EuroMOT, il relativo adempimento dovrà essere posto in essere il giorno di mercato aperto successivo.
4. Le comunicazioni di cui agli articoli seguenti sono effettuate via fax.

#### Articolo IA.8.7

##### (Procedura di *buy in*)

1. L'acquirente avvia la procedura di *buy in* conferendo incarico ad un intermediario (*buy in agent*) di provvedere all'esecuzione del *buy in* e inviando una *buy-in notice* al venditore. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *buy-in notice* può essere esercitato a partire dal sesto giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le 11.00, ora italiana; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *buy-in notice* l'acquirente indica il nominativo del *buy-in agent* che, salvi i casi di cui all'articolo IA.8.9, provvederà ad eseguire il *buy in* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. In caso di mancato regolamento dell'operazione originaria entro il sesto giorno successivo all'invio della *buy-in notice* (data di scadenza), il giorno successivo (*buy-in execution date*) il *buy-in agent* provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte *in bonis* e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *buy-in agent* non riesca ad acquistare i titoli alla *buy-in execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *buy in* può essere effettuata sul mercato EuroMOT o al di fuori del mercato alle condizioni stabilite dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 11768; in quest'ultimo caso il *buy-in agent* non può comprare i titoli dall'acquirente né in maniera diretta né attraverso un altro intermediario.
5. L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica al venditore e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy-in* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel-quel del contratto originario e il prezzo tel-quel del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso viene coperto dal venditore.
6. A seguito dell'esecuzione del *buy in*, l'acquirente e il venditore cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni di regolamento relative al contratto originario. L'acquirente trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *buy-in agent* per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di

esecuzione del *buy-in* e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *buy-in*. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana.

7. Qualora il *buy-in agent* non esegua il *buy in* prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta all'acquirente la differenza monetaria fra il valore di rimborso e il prezzo tel-quel del contratto originario, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.

#### Articolo IA.8.8

*(Buy in agent)*

1. Ai sensi dell'articolo IA.8.7, comma 1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (*buy-in agent*) in possesso dei requisiti indicati al comma successivo. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *buy-in agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. Il *buy-in agent* è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dall'acquirente e che non appartengano al medesimo gruppo.
3. L'acquirente o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa Italiana può revocare l'incarico al *buy-in agent* che non abbia eseguito il *buy in* provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

#### Articolo IA.8.9

*(Consegna dei titoli durante la procedura di buy in)*

1. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al sesto giorno successivo alla data della *buy-in notice*, dandone comunicazione a Borsa Italiana e all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il *buy in agent*. La consegna parziale è consentita previo assenso dell'acquirente; in tal caso il venditore e l'acquirente sono tenuti a modificare presso il sistema di liquidazione l'istruzione di regolamento originaria dandone comunicazione a Borsa Italiana.
2. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il settimo giorno successivo alla data della *buy-in notice*, a condizione che abbia informato l'acquirente e Borsa Italiana con un giorno di anticipo. L'acquirente ne dà comunicazione al *buy in agent*.
3. Salvo il caso in cui il *buy in agent* abbia già provveduto ad eseguire il *buy in*, il venditore, previ assenso dell'acquirente e comunicazione a Borsa Italiana, può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data della *buy-in notice* o in data successiva. L'acquirente provvede ad informare il *buy in agent*.

4. Nei casi indicati ai commi precedenti, qualora il venditore consegni un ammontare parziale dei titoli dovuti, il *buy in* verrà effettuato per la parte restante. Nel caso in cui il venditore consegni l'intero ammontare dovuto, la procedura di *buy in* verrà immediatamente annullata.

#### Articolo IA.8.10

(*Pass on*)

1. Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del *fail* generato da un terzo partecipante al mercato EuroMOT, ricevuta la *buy-in notice*, può trasferire gli effetti della procedura di *buy in* sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello allegato di cui all'art. IA.8.7, comma 1, compilando anche il paragrafo denominato Pass-On.
2. Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in*, utilizzando il modello allegato di cui all'art. IA.8.7, comma 5, compilando anche il paragrafo denominato Pass-On, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel-quel del contratto originario e il prezzo tel-quel del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso viene coperto dal terzo intermediario.

#### Articolo IA.8.11

(*Procedura di sell out*)

1. Il venditore avvia la procedura di *sell out* conferendo incarico ad un intermediario (*sell out agent*) di provvedere all'esecuzione del *sell out* e inviando una *sell out notice* all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *sell out notice* può essere esercitato a partire dal sesto giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le 11.00, ora italiana; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *sell out notice* il venditore indica il nominativo del *sell out agent* che, salvi i casi di cui all'articolo IA.8.13, provvederà ad eseguire il *sell out* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. In caso di mancato regolamento dell'operazione originaria entro il sesto giorno successivo all'invio della *sell out notice*, il giorno successivo (*sell out execution date*) il *sell out agent*, al fine di consegnare il contante alla controparte *in bonis*, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *sell out agent* non riesca a vendere i titoli alla *sell out execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *sell out* può essere effettuata sul mercato EuroMOT o al di fuori del mercato alle condizioni stabilite dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 11768; in quest'ultimo caso il *sell out agent* non può vendere i titoli al venditore né in maniera diretta né attraverso un altro intermediario.
5. Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica all'acquirente e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione

del *sell out* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel-quel del contratto di esecuzione del *sell out* e il prezzo tel-quel del contratto originario, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dall'acquirente.

6. A seguito dell'esecuzione del *sell out*, l'acquirente e il venditore cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *sell out agent* per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del *sell out* e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *sell out*. L'acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana.
7. Qualora il *sell-out agent* non esegua il *sell out* prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta al venditore la differenza monetaria fra il prezzo *tel-quel* del contratto originario e il valore di rimborso, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.

#### Articolo IA.8.12

*(Sell out agent)*

1. Ai sensi dell'articolo IA.8.11, comma 1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (*sell-out agent*) in possesso dei requisiti indicati al comma successivo. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *sell-out agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. Il *sell-out agent* è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal venditore e che non appartengano al medesimo gruppo.
3. Il venditore o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa Italiana può revocare l'incarico al *sell-out agent* che non abbia eseguito il *sell out* provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

#### Articolo IA.8.13

*(Consegna del contante durante la procedura di sell out)*

1. L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino al sesto giorno successivo alla data della *sell-out notice*, dandone comunicazione a Borsa Italiana e al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il *sell out agent*. La procedura di *sell out* viene immediatamente annullata.

Omissis

## TITOLO IA.9

### MERCATO IDEM

#### Capo IA.9.1 - Contratti derivati ammessi alle negoziazioni

##### Articolo IA.9.1.4

###### *(Opzione su azioni)*

1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)
6. (omissis)
7. (omissis)
8. (omissis)
9. (omissis)
10. (omissis)
11. (omissis)
12. La liquidazione dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio anticipato o a scadenza dei contratti di opzione avviene **attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza** ~~nella liquidazione a contante garantita~~ il terzo giorno successivo di borsa aperta a quello di esercizio.
13. (omissis)

Omissis

##### Articolo IA.9.1.7

###### *(Futures su azioni)*

1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. La liquidazione del contratto futures su azioni avviene **attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza** ~~nella liquidazione a contante garantita~~ il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza. Il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di apertura dell'azione sottostante il giorno di scadenza.

Qualora entro il termine della seduta non fosse determinato il prezzo di apertura dello strumento finanziario sottostante, Borsa Italiana fissa il prezzo di tale strumento sulla base dei prezzi registrati nella seduta precedente, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione.

6. (omissis)

Omissis

## TITOLO IA.12

### SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI

#### Capo IA.12.1 — ~~Servizi di riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni~~

##### Articolo IA.12.1.1

(Modalità di calcolo dei ratei relativi a contratti liquidati presso il sistema di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza ~~da parte del servizio RRG~~)

1. Ai fini del calcolo dei ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari negoziati in Borsa o nel Mercato ristretto **la cui liquidazione avviene attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza**, ~~il servizio RRG prevede~~ sono adottate le seguenti convenzioni:
  - *actual/actual su base annuale*: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per i giorni dell'anno e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
  - *actual/actual su base periodale*: il tasso d'interesse calcolato su base periodale deve essere diviso per i giorni del periodo e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
  - *actual/360*: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
  - *30E/360*: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni "commercianti" dalla data di godimento cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
  - *actual/365*: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 365 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa).
2. Per i ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari negoziati nel comparto EuroMOT, il servizio utilizza:
  - la convenzione *actual/actual* su base annuale per i titoli obbligazionari denominati in euro a tasso fisso;

- la convenzione *actual/actual* su base annuale o la convenzione *actual/360* per i titoli obbligazionari denominati in euro a tasso variabile;
  - una delle convenzioni indicate al comma 1 per i titoli obbligazionari denominati in una valuta diversa dall'euro.
3. Per i ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari negoziati nei comparti MOT e MTA e nel Mercato ristretto, il servizio utilizza:
- la convenzione *actual/actual* su base periodale per i titoli obbligazionari sottoposti all'ordinamento italiano;
  - le convenzioni di cui al comma 1 applicate secondo i criteri indicati al comma 2 per i titoli obbligazionari sottoposti ad un ordinamento estero.
4. La convenzione utilizzata per ciascuno strumento viene indicata nell'Avviso di avvio negoziazione.
5. Per i titoli obbligazionari già negoziati nel comparto MOT al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla prima cedola che inizia a maturare successivamente all'entrata in vigore.

## Capo IA.12.2 – Altri servizi di riscontro dei contratti

### Articolo IA.12.2.1

#### *(Modalità di calcolo dei ratei)*

1. Ai fini del calcolo dei ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari negoziati nel comparto EuroMOT **la cui liquidazione avviene presso sistemi di regolamento diversi da quelli di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, il servizio di cui all'articolo 5.1.6 del Regolamento prevede sono adottate** le seguenti convenzioni:
- *actual/actual*: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per i giorni effettivi dell'anno e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
  - *actual/360*: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
  - *30E/360*: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni "commerciali" dalla data di godimento cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
  - *actual/365*: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 365 e moltiplicato per il numero dei

giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa).

2. Per i ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in euro il servizio utilizza la convenzione *actual/actual*.
3. Per i ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari a tasso variabile denominati in euro, il servizio utilizza le convenzioni *actual/actual* o *actual/360*.
4. Per i ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari denominati in una valuta diversa dall'euro, Borsa Italiana stabilisce la convenzione di calcolo tra quelle indicate al comma 1.
5. La convenzione utilizzata per ciascuno strumento è specificata nell'Avviso di avvio negoziazione.

Omissis